

STATUTO

**LA CASA DELL'AGAPE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PACHINO SR VIA EMILIO
CALOGERO 49

Numero REA: SR - 421288

Codice fiscale: 01998250896

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2019 - Statuto completo	2
--	---



"LA CASA DELL'AGAPE" COOP.VA SOCIALE a R. L"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Pachino (SR), in via E. Calogero n. 49, la Società Cooperativa denominata " **La Casa dell'Agape, Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata**, promossa dall'Associazione di volontariato onlus "Agape" di Pachino, alla quale si ispira per i valori, i principi e la storia, e ad essa rimane collegata in una prospettiva integrata di servizio.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. Potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, prima della naturale scadenza, su delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della

comunità, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, soprattutto svantaggiati, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel campo dei servizi socio-educativi e sanitari.



Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :

1. La realizzazione e gestione di Centri diurni socio-educativi, di accoglienza, assistenza ed incontro per minori, ragazze madri, persone anziane e con disabilità fisica e psichica;
2. La realizzazione e gestione di case famiglie, comunità

5 di 50

	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	10. Realizzazione e gestione di centri specializzati nel trattamento di dipendenze da sostanze (alcol, cocaina, cannabis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco d'azzardo, shopping, sesso);	
	11. Assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri, perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; la prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	12. la lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o all'assistenza alle donne vittime di violenza;	
	13. la realizzazione e gestione di centri antiviolenza e/o case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e madri con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015 Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;	

<i>[Handwritten signatures and stamps]</i> <i>[Circular stamp: FILIPPO MORELLO RU ROSARIO ANTONIO IN ROSARIO NO. 1010]</i>	14. la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo socio psicopedagogico e specialistico per attività scolastiche e parascolastiche, sia all'interno di scuole pubbliche o private che a domicilio, che permettano di innalzare il livello culturale didattico dei ragazzi svantaggiati, portatori di handicap e extracomunitari; 15. Soggiorni vacanze; 16. Assistenza post - penitenziaria; 17. Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà; 18. L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.); 19. Attivazione di botteghe artigiane; 20. Lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive, seminari di studio, convegni e altro; 21. La realizzazione e la gestione di centri diurni e notturni di assistenza, centri per la fisioterapia (cinesiterapia, massoterapia, termoterapia, ecc..) ginnastica medico correttiva; 22. L'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;	
--	--	--

	23.	La prestazione dell'assistenza e della cura delle persone anziane e con disabilità, a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
	24.	La creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;
	25.	La realizzazione e/o e la gestione di strutture extra-ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistiti a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
	26.	Servizio di segretariato sociale e informa-giovani;
	27.	Avviare servizi per la gestione del tempo libero, integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;
	28.	Gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie delle persone con disabilità e non, trasporto ed assistenza igienico-sanitaria nelle scuole; trasporto per la frequenza degli asili nido, delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri educativi- riabilitativi;
	29.	La formazione e l'aggiornamento del personale;
	30.	L'agricoltura sociale e la relativa trasformazione dei prodotti;
	31.	La cura e la manutenzione del verde;
	32.	Effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi

affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con i non soci, e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001.

33. La cooperativa si propone inoltre di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori e alle persone anziane e con disabilità, perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglia, comunità alloggio, in cui si favorisca la promozione umana e sociale, mediante:

- Attività formative, ricreative ed assistenziali;
- La realizzazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi;
- La promozione d'iniziative volte a tutelare e favorire la crescita umana e sociale del minore, allo scopo di eliminare le condizioni di disagio che hanno reso necessario l'allontanamento temporaneo dell'ambito familiare;
- La gestione di mense;
- L'attuazione d'interventi a sostegno della famiglia, anche dopo il reinserimento del minore, per eliminare situazioni di rischio e di dispersione scolastica. La realizzazione e/o la gestione di centri d'incontro e iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio.



	• L'attuazione d'interventi da realizzare previo accordo con le competenti autorità, nell'ambito delle strutture scolastiche;	
34.	Servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati, uomini, donne e minori;	
35.	Realizzazione e gestione di Centri di accoglienza, Comunità alloggio, Centri di Incontro e di Integrazione, assistenza domiciliare, volti all'assistenza ed al sostegno per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati;	
36.	Corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e ricreative per immigrati con particolare riferimento ai minori;	
37.	Sostegno ed assistenza per immigrati con disabilità;	
38.	La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;	
39.	la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo socio psicopedagogico e specialistico per attività scolastiche e parascolastiche, sia all'interno di scuole pubbliche o private che a domicilio;	
40.	gestione di servizi socio-educativi e assistenziali a tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;	

	41.	favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili a promuovere le capacità lavorative degli stessi;
	42.	L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle normative vigenti;
	43.	Realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di orientamento per Immigrati e/o extracomunitari;
	44.	la realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari;
	45.	la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;
	46.	Istituzione e gestione corsi di formazione per apprendisti ai sensi del D.Lgs 276/2003 e ss.mm.ii.;
	47.	Istituzione e gestione corsi di formazione professionale (F.S.E), di qualificazione, di riqualificazione, master o corsi di formazione e di alta specializzazione;
	48.	Istituzione e gestione corsi di formazione e di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado sia per l'istruzione sia per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di disabilità e di emarginazione.
	49.	La cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora:
	•	stipulare convenzioni con personale specializzato ove non

	ve ne sia disponibile fra i soci per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	• provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale,	
	anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento,	
	addestramento e qualificazione nel campo dei servizi e	
	sanitario;	
	• compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere	
	tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	• aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità	
	analoghe o comunque congruenti;	
	• aderire ad altri enti ed organismi economici, morali,	
	culturali ed assistenziali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa	
	potrà inoltre usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali,	
	comunitarie o di ogni altro Ente.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessari od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle	
	medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di	

immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

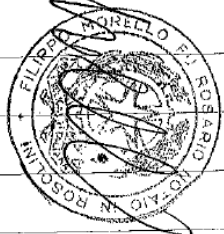
TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone



fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) **soci fruitori**, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in

Unroll
Beltrami
an Paolo
Freddi
Giovanna

base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Brucato
Deluca
Heller
Politano
Dante
Dante

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Stella
Dante
Dante

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Stella
Dante
Dante

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del



presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio

di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della



Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche,

Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli

Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli

Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli
Handwritten signature: G. Pirelli



la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o

nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

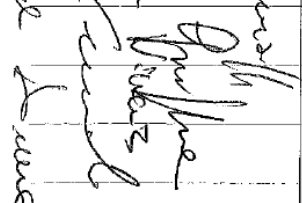
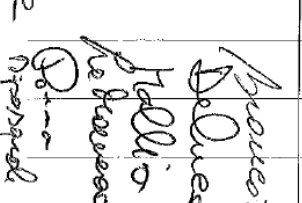
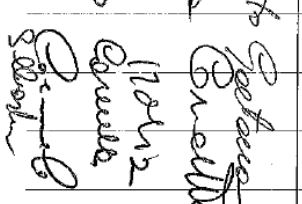
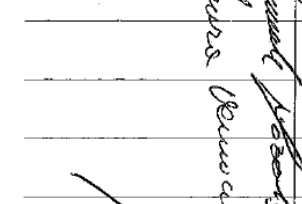
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in

<i>Verelle</i>	Cooperativa;
<i>Verelle</i>	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed
<i>Verelle</i>	il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività
<i>Verelle</i>	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
<i>Verelle</i>	disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto
<i>Verelle</i>	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando
<i>Verelle</i>	le esigenze della Cooperativa stessa.
<i>Verelle</i>	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
<i>Verelle</i>	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
<i>Verelle</i>	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei
<i>Verelle</i>	limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.
<i>Verelle</i>	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello
<i>Verelle</i>	risultante dal libro soci.
<i>Verelle</i>	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione
<i>Verelle</i>	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
<i>Verelle</i>	raccomandata alla Cooperativa.
<i>Verelle</i>	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa
<i>Verelle</i>	alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o
<i>Verelle</i>	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal
<i>Verelle</i>	momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
<i>Verelle</i>	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
<i>Verelle</i>	La qualità di socio si perde:
<i>Verelle</i>	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
<i>Verelle</i>	il socio è persona fisica;
<i>Verelle</i>	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione,



	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	

	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.
	Art. 11 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al



socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione,
non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle
quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla
Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa deliberazione assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine

Luigi Scudato
Francesco Scudato
Francesco Scudato
Francesco Scudato

appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio



dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,

Ugo della Parola
Domenico della Parola
Francesco della Parola
Domenico della Parola

Enrico della Parola
Domenico della Parola
Domenico della Parola
Domenico della Parola

Francesco della Parola
Domenico della Parola

Francesco della Parola



per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di

amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a

29 di 50

recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del
recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 50,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)		
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, fatto salvo il diritto di	
	recesso.	
Art. 22 (Bilancio d'esercizio)		
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella	
	stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

33 di 50

	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori ai sensi del D.Leg.vo n.112/2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come	

35 di **50**

36 di 50

	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti in base all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	

38 di 50

39 di 50

persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o per il quale sia stata aperta procedura di crisi di impresa;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che

		ne compromettano l'indipendenza.
		Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
		superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla
		legislazione vigente al momento della nomina, e scadono alla
		data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
		relativo all'ultimo esercizio della loro carica,
		Gli Amministratori sono rieleggibili.
		Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)
		Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per
		la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione
		dei soci dalla legge.
		Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie
		attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio
		e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto
		dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione,
		recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
		rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,
		oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni
		Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le
		eventuali modalità di esercizio della delega.
		Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di
		amministrazione)
		Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
		volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando
		ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli

43 di 50

Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

45 di 50

dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

47 di 50

costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale
risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci
sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente
articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora
corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci
cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente
articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora
corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per
disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri
e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il
consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui
all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le

modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.